

## **Allegato parte integrante**

Requisiti e criteri per l'iscrizione nell'elenco

### **Requisiti e modalità per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori ed utenti della provincia di Trento**

#### **Art. 1**

#### **Requisiti delle associazioni per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori ed utenti della provincia di Trento**

1. È istituito, presso la competente struttura provinciale, l'elenco delle associazioni dei consumatori ed utenti della provincia di Trento.
2. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
  - a) presenza di almeno uno sportello operativo sul territorio provinciale aperto al pubblico almeno 10 ore alla settimana;
  - b) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro;
  - c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
  - d) numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille della popolazione provinciale;
  - e) svolgimento di un'attività continuativa in ambito provinciale nei tre anni precedenti, con dimostrazione di avere svolto servizi di assistenza e tutela dei consumatori ed utenti in almeno cento casi nel triennio;
  - f) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite;
  - g) non avere il suo rappresentante legale subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione;
  - h) non svolgere, né attualmente né in futuro, attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi, e non trarre né attualmente, né in futuro, alcun vantaggio di carattere economico, anche indiretto, dall'attività di soggetti, enti od organizzazioni che esercitino, a qualunque titolo, attività di carattere commerciale finalizzate alla produzione di beni o di servizi, ovvero svolgano attività ascrivibili alla sfera delle libere professioni.

**Art. 2**  
**Termini, modalità di presentazione della domanda di iscrizione e**  
**documentazione da allegare**

1. Ai fini dell'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori ed utenti della provincia di Trento, le Associazioni interessate all'inserimento presentano alla struttura provinciale competente in materia di commercio apposita domanda nel periodo dall'1 gennaio al 30 giugno di ogni anno, secondo il modello predisposto dalla struttura medesima e reperibile sul sito istituzionale della Provincia.

2. La domanda deve contenere i dati identificativi del richiedente e la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, attestante il possesso del requisito di cui alle lett. a) e g) del comma 2 dell'articolo 1; alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia semplice dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione dai quali risulti il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 1, comma 2 lett. b);
- b) un elenco contenente le iniziali degli iscritti, aggiornato alla data di presentazione della domanda, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
- c) relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione dalla quale risulti la composizione degli organi sociali, la struttura organizzativa (soggetti che operano all'interno dell'associazione medesima in ambito provinciale), nonché i requisiti indicati al precedente articolo 1, lettera e);
- d) copia del bilancio consuntivo dell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

**Art. 3**  
**Istruttoria e iscrizione all'elenco**

1. L'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori ed utenti della provincia di Trento è disposta con provvedimento del Dirigente della struttura competente in materia di commercio entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda corredata della documentazione prevista dal precedente comma 1.

2. Nel caso in cui si renda necessaria l'integrazione o la regolarizzazione della domanda o della documentazione, la struttura fissa al richiedente un termine per provvedervi di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta di regolarizzazione. Nel caso di inerzia da parte del soggetto interessato la struttura competente fissa un'ulteriore termine perentorio di dieci giorni decorso inutilmente il quale la struttura competente definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti.

3. L'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori ed utenti della provincia di Trento è tacitamente rinnovata ogni anno. Nel caso in cui siano intervenute modificazioni rispetto ai requisiti stabiliti dall'art. 1, comma 2, le associazioni hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione alla struttura competente in materia di commercio.

**Art. 4**  
**Pubblicità e aggiornamento dell'elenco**

1. L'elenco delle associazioni dei consumatori ed utenti della provincia di Trento è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La struttura competente in materia di commercio provvede all'eventuale aggiornamento dell'elenco.
2. La struttura competente in materia di commercio può richiedere alle associazioni iscritte nell'elenco delle associazioni dei consumatori ed utenti della provincia di Trento, la documentazione funzionale alla verifica del mantenimento dei requisiti per l'iscrizione. In particolare l'elenco degli associati deve essere a disposizione presso la sede per eventuali controlli con modalità che salvaguardino la privacy degli iscritti.
3. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2 comporta la cancellazione dall'elenco delle associazioni dei consumatori ed utenti della provincia di Trento ed è disposta, entro sessanta giorni dall'accertamento della perdita del requisito, con provvedimento del Dirigente della struttura competente in materia di commercio.